



La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali

Approfondimento Regionale LAZIO



I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Lazio

Le fonti

- **Legge regionale 9 luglio 1998, n. 27** recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
- **Piano regionale** approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 18 gennaio **2012**;
- **Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12** che introduce l'art. **21-bis** nella legge regionale 27/1998 disciplinate la «tariffa puntuale»;
- **Linee Guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale** (delibera Giunta regionale n. 2 del 17 gennaio 2017);

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella l.r. 27/1998 (1/4)

Il riparto di competenze amministrative nella legge regionale 27/1998

Alla **REGIONE** competono (art. 4):

- adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- coordinamento e verifica di conformità dei piani provinciali per smaltimento e recupero rifiuti;
- adozione piano regionale per bonifica aree inquinate;
- adozione linee guida per progetti bonifica e messa in sicurezza aree inquinate e altri poteri in ordine alla realizzazione di tali interventi (es. convocazione conferenza servizi sindaci);
- adozione regolamento-tipo per la gestione rifiuti urbani;
- approvazione progetti di impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, di discariche, di impianti mobili di smaltimento e recupero (con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica);
- le attività in materia di spedizioni transfrontaliere;
- incentivazione alla riduzione della produzione di rifiuti e al recupero degli stessi.

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella l.r. 27/1998 (2/4)

Il riparto di competenze amministrative nella legge regionale 27/1998

Alle **PROVINCE** competono (art. 5):

- adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e recupero rifiuti, ivi compresi quelli sulla raccolta differenziata;
- coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi;
- controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti all'interno del territorio provinciale;
- controllo e verifica interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica siti contaminati, ivi comprese ordinanze ex art. 244 D.lgs. 152/2006 (diffida al responsabile della contaminazione);

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Lazio (3/4)

Il riparto di competenze amministrative nella legge regionale 27/1998

Ai **COMUNI** competono (art. 6):

- attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 22/1997 (=gestione rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento) compresa eventuale progettazione, realizzazione o modifica impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare raccolta differenziata;
- adozione dei regolamenti per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo regionale;
- controllo sul corretto conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta nell'ambito del proprio territorio.
- I comuni possono, con provvedimento motivato del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità di conferimento dei rifiuti (co. 3-bis): i verbali redatti dai dipendenti, che si configurano come pubblici ufficiali (art. 2699 c.c.), fanno piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal p.u. che lo ha formato, delle dichiarazioni in esso contenute e dei fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Lazio (4/4)

Il riparto di competenze amministrative nella legge regionale 27/1998
La cooperazione tra enti locali dell'ambito ottimale (art. 12)

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata **convenzione di cooperazione**, sulla base del disciplinato tipo adottato dalla Giunta regionale.



art. 30 TUEL (ex art. 24 legge 142/1990)

E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito, la **conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati**, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti.

Il piano regionale per il Lazio del 2012

Il piano istituisce **5 ambiti territoriali ottimali**:

ATO Frosinone, ATO Latina, ATO Rieti, ATO Roma e ATO Viterbo (Viterbo e Rieti coincidono con territorio provinciale, gli altri no)

Gli obiettivi di ciascun ATO:

- ❖ organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- ❖ garantire autosufficienza degli ATO per quanto riguarda trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti;
- ❖ garantire autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche), intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui da trattamento dei rifiuti urbani laziali all'interno del territorio di ciascun ATO: se la dotazione impiantistica dell'ATO non è sufficiente, sarà possibile utilizzare impianti presenti negli ATO più vicini (principio di prossimità)

L'attuazione della normativa regionale

LAZIO						
Assetti territoriali			Governio degli ATO			
PRGR 2012			L.R. 27/1998 (L.R. 10/2001)			
ATO	Dimensioni	Previsione di bacini sub-ATO	Ente di Governo dell'ATO	Forma organizzativa ed enti interessati	Adesione degli EE.LL.	Affidamento nei bacini sub-ATO
ATO Frosinone	Provinciale	-	Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province	Convenzione di cooperazione tra Comuni e Province dell'ATO	No	-
ATO Latina	Provinciale	-	Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province		No	-
ATO Rieti	Provinciale	-	Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province		No	-
ATO Roma	Provinciale	-	Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province		No	-
ATO Viterbo	Provinciale	-	Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province		No	-
IN EVIDENZA						
INDIVIDUAZIONE ENTE DI GOVERNO ATO						
La Conferenza dei Sindaci, prevista dalla L.R. 27/1998, non è formalmente individuata come ente di governo degli ATO di cui al PRGR (che non dispone in merito agli assetti organizzativo-istituzionali negli ATO).						
PROVVISORIA TITOLARITÀ DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO						
Nelle more dell'operatività dell'ente di governo d'ambito, i comuni possono autonomamente procedere all'affidamento del servizio (cfr.: Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia 17/2/2014 n. 20; Tar Toscana n. 991/2014; Tar Campania 6303/2014).						
ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO						
Il potere sostitutivo per mancata designazione o istituzione dell'ente di governo d'ambito è attribuito al Prefetto competente per territorio (ai sensi del D.L. 150/2013, art. 13 comma 2), con decorrenza dal 1 luglio 2014.						

* Fonte: Invitalia 2016

Verso l'ATO unico regionale

Lo scorso 7 marzo sono state illustrate alla Commissione ambiente del Consiglio regionale due proposte di riforma della legge 27/1998, entrambe fondate sulla costituzione di un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale, suddiviso in distretti: la Commissione ha deliberato di procedere ad un testo unificato delle due proposte (n. 369 e la n. 59).

La promozione della TARIP nel Lazio

L'art. 21-bis della legge regionale 27/1998 [*Disposizione introdotta dall'art. 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12*]

La Regione promuove la tariffazione puntuale come strumento:

- a) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione dei rifiuti;
- b) per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le RD

La Regione predispose le Linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche e non domestiche: criterio fondamentale e comune alle due tipologie di utenze cui tali Linee guida devono ispirarsi è quello della minimizzazione del rifiuto prodotto, in particolare quello non inviato a riciclaggio (RUR). L'istituzione della tariffa puntuale deve essere avviata su tutto il territorio regionale entro il 30 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche.

Le Linee Guida sulla tariffa puntuale sono state adottate dalla Giunta con deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2017.



A cura di

Avv. Monica Bettiol

Legale Consiglio di Bacino PRIULA (TV)

monica.bettiol@priula.it

Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro